



LINEE GUIDA DISTRETTO 4 ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA Misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (Misura B2 – DGR 1253 del 12.02.2019)

1. FINALITA'

Con il presente documento i 9 Comuni del distretto 4 ATS Milano Città Metropolitana intendono dare attuazione a quanto previsto nella misura B2 della DGR 1253 del 12.02.2019 avente ad oggetto "Programma Operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2018", a valere sull'anno 2019.

La misura si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita, compensando e integrando le prestazioni di cura rese direttamente dai familiari e/o attraverso personale dedicato, ovvero:

1. buono sociale mensile per *caregiver* familiare;
2. buono sociale mensile per l'acquisto di prestazioni di assistente familiare impiegato con regolare contratto di lavoro;
3. buono sociale mensile per progetti di vita indipendente;
4. voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità;

La quota del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze - anno 2018 a valere sull'anno 2019 - relativa alla misura in oggetto è stata ripartita ai singoli Ambiti Territoriali con decreto della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n.2331 del 22.02.2019, ed è complessivamente pari a € 279.645,00.

Il fondo sarà ripartito sui diversi interventi soprariportati come deliberato dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci in data 02.04.2019.

L'assegnazione delle risorse per ogni singola misura potrà subire variazioni in ragione dell'andamento delle domande da parte dei cittadini.



2. TEMPI e MODALITA' di REALIZZAZIONE

Le risorse a copertura degli interventi relativi alla misura B2 - DGR 1253/2019 "Misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza" disciplinati nel presente documento, saranno assegnate attraverso un bando pubblico distrettuale.

Potranno essere accolte sia le domande di coloro che già beneficiavano della misura B2 nell'anno 2018, sia le domande di soggetti di nuovo accesso. Al termine delle istruttorie verranno predisposte graduatorie separate per Anziani e Disabili - quest'ultima articolata per Adulti e Minori - e definito il relativo impegno di spesa, oltre ad eventuali residui.

Nel caso in cui venissero esaurite tutte le richieste degli aventi diritto alla predetta misura e avanzassero ulteriori fondi di finanziamento, il Distretto si riserva la facoltà di aprire un successivo bando per la presentazione di nuove istanze; la comunicazione di apertura di questa fase verrà data tramite avviso pubblico. Le domande potranno essere presentate da tutti i nuovi richiedenti secondo le modalità indicate.

I finanziamenti - e la relativa erogazione della misura - sono destinati a progetti realizzati a partire dal mese in cui è stata presentata la domanda (qualora accolta) e non finanziabili retroattivamente.

Le misure 3 e 4 sono invece assegnabili anche a preventivo, allegando formali preventivi di spesa formulati dagli enti erogatori delle prestazioni e utilizzando apposito modulo.

Tutte le risorse del Fondo Non Autosufficienza saranno assegnate non oltre il 31.12.2019, salvo diverse disposizioni regionali.

3. DESTINATARI, REQUISITI e CRITERI PER L'ACCESSO

Possono accedere alla valutazione multidimensionale persone di qualsiasi età, al domicilio e che evidenziano grave limitazione della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale:

- residenti nei 9 Comuni del distretto 4 ATS Milano Città Metropolitana;
- in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 oppure beneficiarie dell'Indennità di Accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988. Nel caso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/1992, l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento.



- con ISEE SOCIO SANITARIO (nucleo ristretto) o ORDINARIO non superiore a € 20.000,00 (è facoltà della famiglia scegliere se presentare ISEE ordinario o ISEE socio sanitario, considerando il coefficiente più favorevole per il beneficiario);
- solo per la misura "Interventi a sostegno della vita di relazione dei minori con disabilità" ISEE ORDINARIO non superiore a € 35.000,00.

Nessuna priorità viene fissata per la continuità delle persone già in carico alla Misura B2 con l'annualità FNA precedente.

Si specifica che hanno priorità di accesso alla Misura le persone che:

- **NON** sono in carico alla Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
- **NON** beneficiano di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali (es. INPS/Home Care Premium).

Tutte le persone, sia quelle in continuità sia quelle di nuovo accesso, presentano istanza allegando le certificazioni indicate nella domanda d'accesso.

Trattandosi di misure a sostegno della domiciliarità, la persona **disabile grave o non autosufficiente non deve essere ricoverata in struttura residenziale in regime di lungodegenza.**

Le persone con **disabilità gravissima, beneficiare della Misura B1** di cui alla presente DGR, possono beneficiare anche ed **esclusivamente** del Buono per Progetti di Vita Indipendente.

La Misura B2 è incompatibile con:

- **I voucher anziani e disabili ex DGR 7487/2017 (voucher Autonomia);**
- **Il Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/201.**

4. INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi individuati non sono da considerarsi sostitutivi di altri interventi e/o prestazioni già erogati alla persona ma complementari/integrativi dei medesimi e vengono definiti - da parte del servizio sociale comunale e dagli operatori dell'ATS e ASST territoriale (attraverso l'Equipe di Valutazione Multidimensionale o altro servizio analogo) in accordo con il beneficiario e/o la sua famiglia - all'interno del Progetto di Assistenza Individuale (PAI).



A livello interdistrettuale sono condivisi i criteri, le soglie ISEE di accesso, la valutazione dell'intensità del carico di cura, le priorità di accesso ed i relativi punteggi che definiranno sia la posizione in graduatoria che i livelli di contribuzione.

Gli interventi finanziabili descritti sono cumulabili secondo il bisogno emergente dalla valutazione tecnica, fatta eccezione per il buono *caregiver* familiare/buono per assistente familiare.

In caso di nuclei familiari in cui siano presenti - da stato di famiglia - più persone aventi i requisiti richiesti, è possibile presentare istanza di valutazione per ciascuno di esse e il PAI potrà prevedere tutti gli interventi, ad eccezione del riconoscimento del buono per l'assistenza continuativa da parte del *caregiver* familiare che potrà essere assegnato ad un solo componente dello stesso nucleo.

Nella tabella seguente sono descritti gli interventi finanziabili dalla misura ed i requisiti richiesti ad integrazione di quanto già definito all'articolo 3 del presente documento.

TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI

Intervento	Titolo sociale	Finalità e requisiti
Assistenza continuativa della persona in condizione di grave disabilità o di non autosufficienza al domicilio da parte del CAREGIVER FAMILIARE	Buono sociale mensile	L'intervento è finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal <i>caregiver</i> familiare al proprio congiunto in condizione di grave disabilità o di non autosufficienza. Il <i>caregiver</i> familiare dovrà avere i seguenti requisiti: 1.essere un familiare o parente convivente con il beneficiario; 2.far parte dello stesso nucleo anagrafico (in caso di sola convivenza, questa dovrà essere accertata in sede di visita domiciliare e dichiarata dal <i>caregiver</i> , mediante autocertificazione); 3.essere occupato nell'assistenza al congiunto (quindi essere disoccupato, casalinga, pensionato, cassaintegrato a 0 ore, in mobilità o lavoratore part time max 25 ore, con astensione lavorativa 24 mesi ai sensi della L.104/92); 4. non essere invalido al 100%. Per le persone che frequentano servizi diurni il valore del buono verrà riparametrato come segue: frequenza servizio diurno part-time (fino a 25 ore/settimana): 50% del valore del buono riconosciuto; frequenza servizio diurno oltre le 25 ore settimanali: 30% del valore del buono riconosciuto. La misura è compatibile con i sostegni "DOPO DI NOI" nelle modalità previste dalla normativa vigente.



<p>Assistenza continuativa della persona in condizione di grave disabilità o di non autosufficienza al domicilio da parte di ASSISTENTE FAMILIARE</p>	<p>Buono sociale mensile</p>	<p>L'intervento è finalizzato a compensare il costo di prestazioni erogate da parte di un'assistente familiare assunto con regolare contratto diretto di almeno 10h settimanali, mediante cooperativa o voucher INPS.</p>
<p>PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE di persone con disabilità fisico motoria grave e gravissima senza il supporto del <i>caregiver</i> familiare</p>	<p>Buono sociale mensile</p>	<p>L'intervento è finalizzato a compensare il costo di prestazioni regolari erogate da parte di un ASA /OSS o figura educativa necessarie alla realizzazione di un progetto in vita indipendente di persone:</p> <ol style="list-style-type: none">1.con disabilità fisico motoria grave e gravissima;2. di età compresa tra i 18 e i 64 anni;3.in grado di esprimere la propria volontà;4.che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto di un <i>caregiver</i> familiare. <p>Sono da escludersi le persone con forme di tutela o altre forme di limitazione della capacità di intendere e volere, quale l'amministrazione di sostegno. L'assistente personale, autonomamente scelto e direttamente assunto dal beneficiario, non può avere vincolo di parentela con quest'ultimo. L'intervento può essere realizzato in abitazione autonoma e/o presso appartamenti protetti che prevedano la coabitazione con altra persona con disabilità.</p> <p>Le persone con disabilità gravissima, beneficiarie della misura B1, possono beneficiare anche di questo intervento.</p> <p>La misura è compatibile con i sostegni "DOPO DI NOI" nelle modalità previste dalla normativa vigente.</p>
<p>Interventi di SOSTEGNO della VITA DI RELAZIONE dei MINORI CON DISABILITA'</p>	<p>Voucher sociali</p>	<p>Gli interventi sono finalizzati a sostenere la vita di relazione di minori con disabilità attraverso progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico quali - a titolo esemplificativo - costi relativi allo svolgimento di attività di tempo libero, pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, ecc.</p> <p><u>Non sono finanziabili i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto.</u></p>



5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso alla presente misura dovranno essere compilate dal richiedente su apposito modulo (*allegato A1 e allegato A2*) e consegnate all'ufficio protocollo del Comune di residenza corredate degli allegati obbligatori; l'assenza di tutti gli allegati comporterà la non validazione dell'istanza alla data di consegna – la domanda potrà essere comunque ripresentata con nuovo protocollo.

Il servizio sociale professionale del Comune provvede alla valutazione multidimensionale attraverso le seguenti fasi:

- visita domiciliare, previo accordo con la famiglia;
- valutazioni previste dall'istruttoria;
- definizione del Piano di Assistenza Individualizzato;
- definizione del valore del beneficio;
- comunicazione formale all'Ufficio di piano dell'istruttoria.

6. PROCEDURE E RUOLO DEI SOGGETTI COINVOLTI

La tabella seguente sintetizza la procedura prevista per l'avvio e la realizzazione degli interventi indicando, tra i diversi soggetti coinvolti, il responsabile principale.

	servizio sociale comunale	ATS/ ASST	beneficiario familiare	Ufficio di Piano distrettuale
a) Accesso alla misura	X		X	
b) Valutazione multidimensionale e definizione del PAI	X	X	X	
c) Verifica disponibilità economica	X			X
d) Avvio, realizzazione monitoraggio e verifica interventi del PAI	X		X	
e) Erogazione del buono/voucher	X			
f) Monitoraggio regionale				X



a) ACCESSO ALLA MISURA

Il servizio sociale del Comune di residenza verifica i requisiti di accesso del potenziale beneficiario descritti all'articolo 3 del presente documento e protocolla l'Allegato A1 o l'Allegato A2 - domanda di accesso al beneficio e di valutazione integrata - a cui vanno allegati i documenti comprovanti le condizioni d'accesso.

b) VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E DEFINIZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA

Per assicurare la presa in carico globale della persona con problematiche sociosanitarie e per evitare sovrapposizioni di interventi, la valutazione, prevalentemente per i casi di particolare complessità socio sanitaria, sarà multidimensionale e pertanto effettuata in collaborazione con gli operatori dell'AST e ASST territorialmente competenti, sulla base di appositi protocolli operativi in cui è specificato l'apporto professionale da parte delle ASST per la componente sociosanitaria.

Ai fini della definizione del Progetto di Assistenza Individuale (*Allegato B*), il servizio sociale professionale valuta il profilo funzionale della persona attraverso la valutazione sociale (ossia della condizione familiare, abitativa e ambientale) che emerge sia da un'analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, sia attraverso l'utilizzo di strumenti quali le scale ADL (indice di dipendenza nelle attività di vita quotidiana) e IADL (indice di dipendenza nelle attività strumentali della vita quotidiana) e la scala CBI (relativa allo stress che il *caregiver* familiare percepisce nella sua attività di assistenza).

PUNTEGGIO DA 0 A 30 BASSA INTENSITA'	PUNTEGGIO DA 31 A 55 MEDIA INTENSITA'	PUNTEGGIO DA 56 A 70 ALTA INTENSITA'
--	---	--

L'intensità di cura viene quantificata ai fini:

- del posizionamento in graduatoria;
- della quantificazione del contributo (vedi *allegato C*);

Le scale di valutazione ADL, IADL e CBI dovranno essere utilizzate per la valutazione di tutte le situazioni ad esclusione dei seguenti casi:

- minori disabili per i quali verrà utilizzata solo la scheda CBI (per i punteggi relativi alle schede ADL e IADL verrà assegnato il massimo del punteggio);
- in caso di adulti disabili soli (senza *caregiver* familiare) verranno utilizzate le schede ADL e IADL e verrà attribuito il massimo punteggio per quanta riguarda la scala CBI.



Il Progetto di Assistenza Individuale dovrà contenere:

- l'esito della valutazione multidimensionale della persona;
- la descrizione degli obiettivi fondamentali realizzabili e/o raggiungibili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona non autosufficiente e del suo nucleo familiare;
- le fondamentali caratteristiche qualificanti i progetti di vita indipendente, compreso il grado di inserimento socio-lavorativo della persona disabile;
- le prestazioni assicurate dal *caregiver* familiare e/o assistente personale e quelle da garantire attraverso altri servizi di assistenza domiciliare;
- la declinazione degli interventi da sostenere con la misura;
- le prestazioni assicurate dall'ADI (Assistenza Domiciliare Integrata a titolarità ASL);
- altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici o privati;
- la valutazione ISEE.

Costituiscono parte integrante del PAI le scale di valutazione ADL, IADL e CBI (laddove prevista) e la Tabella per la determinazione del valore economico di ogni misura (*allegato F*).

La scheda sarà definita e sottoscritta dai soggetti coinvolti (servizio sociale comunale, ATS o ASST/componenti EVM e beneficiario/familiare di riferimento) per quanto di competenza.



c) VERIFICA DELLA DISPONIBILITA' ECONOMICA

Il servizio sociale del comune di residenza, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Piano, dovrà verificare la disponibilità economica a copertura degli interventi che si intendono attivare e ne darà formale comunicazione al beneficiario/familiare di riferimento per l'avvio degli interventi.

La graduatoria del bando sarà costituita secondo i seguenti criteri:

PUNTEGGIO SCALA ADL (FUNZIONI MANTENUTE)					MAX
DA 0 A 1	DA 2 A 3	DA 4 A 5	6 PUNTI		20
20	10	5	0		
PUNTEGGIO SCALA IADL					MAX
DA 0 A 2	DA 3 A 4	DA 5 A 6	DA 7 A 8		40
40	30	20	10		
PUNTEGGIO SCALA CBI					MAX
T	S	F	D	E	10
4	1	3	1	1	
PUNTEGGIO ISEE					MAX
DA € 0,00 A € 7000,00	DA €7000,01 A €15.000,00	DA €15.000,01 A €20.000,00			30
30	20	10			

d) AVVIO E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'avvio e la realizzazione degli interventi previsti nel Progetto Individuale di Assistenza sono a cura del diretto interessato o del familiare di riferimento in quanto titolare degli interventi in esso contenuti, supportato - se richiesto - dall'assistente sociale comunale. La realizzazione avverrà secondo i tempi e le modalità sottoscritte nel PAI.



I contributi saranno liquidati trimestralmente, a partire dalla mensilità nella quale è stata protocollata la domanda di accesso, a seguito della consegna al Comune di residenza della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

Si specifica che i buoni/voucher sono assegnati successivamente alla stesura del PAI e del preventivo (*allegato E*) condiviso possibilmente sia con il familiare che con il soggetto erogatore. È compito della famiglia comunicare l'avvio ed eventuale conclusione degli interventi.

In caso di insufficienza delle risorse e di presenza di domande consegnate nella medesima data, oltre all'applicazione dei criteri di priorità già elencati all'articolo 3, verrà data precedenza alle richieste aventi un ISEE inferiore.

e) MONITORAGGIO E VERIFICA

Il Progetto Individuale di Assistenza sarà modificato e/o integrato in seguito a richiesta della persona interessata o suo familiare di riferimento oppure revocato al variare delle condizioni di cui all'art. 6.

Eventuali modifiche sostanziali intervenute durante il periodo di realizzazione del Progetto dovranno essere comunicate tempestivamente dal beneficiario e/o familiare di riferimento al servizio sociale comunale ai fini di un'eventuale rivalutazione del bisogno, pena la non ammissibilità delle stesse modifiche in sede di verifica del progetto.

È prevista una verifica finale da parte del servizio sociale professionale a conclusione del periodo di validità del PAI.

f) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

È compito del beneficiario/familiare di riferimento la presentazione al servizio sociale del Comune di residenza della documentazione comprovante le spese sostenute, che dovranno essere consegnate ogni due/tre mesi e dovranno essere coerenti con gli interventi declinati nel Progetto.

Acquisita e verificata la documentazione, il servizio sociale professionale provvede alla rendicontazione della spesa ai fini della liquidazione del contributo, che avverrà di norma con cadenza trimestrale.

Non saranno erogati buoni/voucher di entità superiore alla spesa effettivamente dimostrata mediante specifica documentazione.

Il valore massimo di contributi riconosciuti ad una singola persona per tutti gli interventi definiti dal PAI non può superare la soglia di € 850,00 al mese.



7. COMPRESENZA DI PIU' BENEFICIARI NEL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE

In caso di nuclei familiari in cui siano presenti, da stato di famiglia, più persone aventi i requisiti richiesti per accedere alla presente iniziativa, è possibile presentare istanza per ciascuno di essi ai fini di una valutazione complessiva del bisogno ad esclusione delle misure 1 e 2.

Il valore massimo degli interventi a valersi sulla misura B2 – DGR 1253/2019 - a favore dell'intero nucleo familiare viene così calcolato:

1. Qualora le misure attivate siano distinte e rivolte a due conviventi, l'importo massimo erogabile al nucleo sarà pari ad € 1.100;
2. Qualora le misure attivate siano distinte e rivolte a tre conviventi, l'importo massimo erogabile al nucleo sarà pari ad € 1.400;

8. REVOCA E SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA MISURA

Il beneficiario/familiare ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al servizio sociale comunale ogni variazione che comporti la revoca/sospensione o ridimensionamento della misura.

Il finanziamento delle misure sarà revocato in seguito a:

- perdita dei requisiti per l'accesso previsti dai presenti criteri;
- cambio di residenza del beneficiario in altro comune al di fuori dell'ambito distrettuale;
- ricovero in struttura residenziale in regime di lungodegenza;
- decesso del beneficiario (nel caso il decesso avvenga entro il 15 del mese al beneficiario non verrà corrisposta la misura prevista per tutto il mese, mentre in caso di decesso dal giorno 16 del mese gli eredi avranno diritto a recuperare il buono riconosciuto per il mese);
- acquisizione di documentazione comprovante le spese sostenute non rispondenti a quanto previsto nel PAI in termini di interventi e budget previsti;
- Interruzione dell'intervento per il quale viene assegnata la misura per un periodo superiore ai 60 giorni.

Il finanziamento delle misure sarà sospeso e/o ridimensionato in seguito a:

- Interruzione temporanea (per un periodo massimo di 60 giorni) delle misure per le quali i beneficiari sono tenuti a comunicare la data di sospensione e riattivazione;



- diminuzione della spesa dichiarata nel PAI che determinerà, a saldo, la liquidazione delle sole spese effettivamente sostenute;

Il beneficiario/familiare ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti la revoca della misura al servizio sociale comunale di residenza che, a sua volta, provvederà ad informare l'Ufficio di Piano competente.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato dal D.Lgs n° 101 del 10.08.2018 in recepimento della normativa europea in materia di protezione dei dati personali (Direttiva UE 679/2016), i dati personali forniti dai richiedenti l'assegno di cura socio-assistenziale saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione previste dal presente documento.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione al beneficio di cui sopra. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti direttamente interessati all'applicazione dell'assegno di cura come strumento di mantenimento al domicilio di soggetti anziani e disabili fragili.

I soggetti interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 D.Lgs n. 196/03, tra cui il diritto d'accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento dei dati personali e sensibili è il Comune Capofila del Distretto 4 ATS Milano Città Metropolitana.

10. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento, relativamente alla formulazione e gestione della graduatoria ed all'erogazione dei contributi di cui ai predetti criteri, è la dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune Capofila del Distretto 4 ATS Milano Città Metropolitana, nonché responsabile dell'Ufficio di Piano.